

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 17 LUGLIO 1959

(Seduta antimeridiana)

(17^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegno di legge:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (453) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . .	Pag. 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
CAPALOZZA	261, 262, 263, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 274
CAROLI	266, 268, 269, 270, 271, 274
GRAMEGNA	268
JODICE	271, 274, 275, 276, 277, 281
PELIZZO	268, 275, 281
SALARI	267, 268, 273, 277
SAND	265, 281
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . .	260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282
ZOLI	261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 282

Sono presenti i senatori: Azara, Capalozza, Cemmi, Gramogna, Jodice, Magliano, Monni, Pelizzo, Riccio, Salari, Sand, Terracini e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Berlingieri e Cornaggia Medici sono sostituiti rispettivamente dai senatori Moneti e Caroli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

PELIZZO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (453)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta si è giunti all'approvazione dell'articolo 68.

La seduta ha inizio alle ore 10.

Continuiamo oggi, pertanto, la discussione dall'articolo 69.

TITOLO VI

DELLE ASSEMBLEE

CAPO I.

DELLE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

Art. 69.

Assemblee ordinarie

Gli ordini si riuniscono in assemblee ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria ha luogo normalmente nel gennaio di ciascun anno ed ha per oggetto:

a) l'elezione del Consiglio e del censore o Ufficio dei censori;

b) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo, per ragioni di coordinamento, di sostituire nella lettera a) le parole « del censore o Ufficio dei censori » con le altre « dei censori ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 69, quale risulta con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Art. 70.

Assemblee straordinarie

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio, ogni volta che esso lo reputi opportuno, per trattare argomenti attinenti all'esercizio professionale e agli interessi dell'Ordine.

Deve essere convocata quando almeno un decimo degli iscritti ne faccia domanda, indicando l'oggetto da trattare, che sia compreso tra quelli di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 71.

Partecipazione alle assemblee

Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo e nello speciale elenco di cui all'articolo 19, esclusi coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

L'assemblea è presieduta dal presidente o vice presidente del Consiglio o dal Consigliere più anziano.

(È approvato).

Art. 72.

Validità e deliberazioni delle assemblee

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà dei componenti dell'Ordine; in seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno di tre giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, fermo il disposto dell'articolo 73.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

(È approvato).

Art. 73

Votazioni per la elezione del Consiglio dell'Ordine e dei censori

Per la elezione del Consiglio dell'Ordine e del censore o Ufficio dei censori, anche se si tratti di assemblea in seconda convocazione, è richiesta la partecipazione alla votazione di almeno un quarto degli iscritti nell'albo.

Il voto è segreto, e si dà per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti da eleggere.

Sono eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti.

Le altre modalità per la convocazione e per lo svolgimento dell'assemblea e del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento.

È stato presentato dal senatore Zoli un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma le parole: « Ciascun elettore

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

17ª SEDUTA (17 luglio 1959)

può nella propria scheda comprendere anche candidati appartenenti ad altre liste ».

CAPALOZZA. Vorrei suggerire un sistema di votazione che a me sembra più democratico, consentendo una più larga partecipazione di avvocati al Consiglio dell'Ordine e alla funzione di censore. È il sistema usato nelle assemblee legislative: quello della votazione per un numero limitato di nomi, inferiore a quello degli eligendi.

Si eviterebbe così quell'inconveniente da più parti lamentato in occasione dei congressi forensi: una composizione chiusa di Consigli dell'Ordine e la elezione riservata quasi sempre agli stessi.

Il *panachage* rappresenta già un passo avanti, tuttavia il bloccaggio può avvenire egualmente.

Si tratta di un problema delicato, anche e soprattutto stante la istituzione dell'ufficio di censura. Potrebbe persino verificarsi il caso deplorabile — e, voglio sperare, astratto — che i censori fossero sempre gli stessi, in modo da divenire, alla fine, dei controllori non controllati. Con l'altro sistema di votazione il grave inconveniente sarebbe, in pratica, scongiurato.

ZOLI. Questo sarebbe giusto se si votasse la lista; ma si votano i candidati, i quali vengono eletti dalla maggioranza assoluta dei votanti, non vengono eletti per il fatto di appartenere a una lista più o meno bloccata.

CAPALOZZA. Affinchè il mio concetto non resti in sospeso, propongo di aggiungere, dopo le parole « non superiore », le altre « ai due terzi », sopprimendo le parole « a quello ».

Il terzo comma, inoltre, dovrebbe essere soppresso.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono d'accordo, non essendo opportuno introdurre un sistema del genere nelle elezioni dell'Ordine degli avvocati.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei proporre al senatore Zoli, poichè nel suo

emendamento si parla di liste, di volerlo trasferire all'articolo 74.

ZOLI. Il mio emendamento è forse mal formulato in quanto non si dovrebbe parlare di liste. Pertanto lo ritiro, riservandomi di proporre una modificazione all'articolo 74.

CAPALOZZA. Devo fare inoltre un'osservazione puramente formale: al terzo comma sarebbe bene sostituire la parola « votanti » con la parola « voti ».

PRESIDENTE, *relatore*. Come si potrebbe, in questo caso, tener conto anche delle schede in bianco?

CAPALOZZA. Si potrebbe allora sostituire le parole « raggiunto da » con le altre « ottenuto il suffragio della ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Capalozza.

(È approvato).

CAPALOZZA. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 73, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 74.

Candidature

Negli Ordini che hanno più di trecento, di cinquecento, o di mille iscritti, l'elezione avviene su liste di candidati firmate rispettivamente da quindici, venticinque e cinquanta elettori proponenti.

Almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni, le liste contenenti le candidature devono essere depositate presso l'Ordine da due firmatari, che certificano la autenticità delle firme degli altri. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 17^a SEDUTA (17 luglio 1959)

non superiore a quello dei componenti da eleggere. Le certificazioni non veritiere comportano la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Entro i quattro giorni successivi devono essere depositate le accettazioni dei candidati.

Il Consiglio, tre giorni liberi prima delle elezioni, affigge all'albo delle comunicazioni dell'Ordine il nome dei candidati accettanti. I voti dati a persone non iscritte o non accettanti sono nulli.

Il senatore Zoli ha presentato i seguenti emendamenti: al primo comma sostituire le parole « liste di candidati » con le altre « proposte di candidatura »; al secondo comma sostituire le parole « liste contenenti le » con le altre « proposte di », e sopprimere il riferimento alle « liste » che forma il secondo periodo.

Comunico inoltre che il Presidente De Nicola ha pregato il senatore Berlingieri di presentare un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma: « I presidenti dei seggi, nello scrutinio e nello annuncio dei risultati definitivi, non devono dare comunicazione dei voti dati ad avvocati o a procuratori che non abbiano accettato la candidatura ».

Si tratta di una disposizione che, pur essendo pienamente giustificata ed opportuna, appare di carattere regolamentare. Ritengo pertanto che l'emendamento debba essere segnalato al Governo per il regolamento.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nonostante sia d'accordo con quanto ha affermato l'onorevole Presidente, riterrei che l'emendamento in questione potrebbe anche essere inserito alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi sembra che si tratti di materia strettamente regolamentare...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti gli emendamenti presentati dal senatore Zoli, dei quali ho già dato lettura.

(Sono approvati).

CAPALAZZA. Dichiaro di astenermi dalla votazione su questo articolo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 74, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 75.

Votazione di ballottaggio

Quando tutti o parte dei candidati non raggiungono la maggioranza assoluta richiesta per la elezione, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

Partecipano al ballottaggio in numero doppio di quello dei posti non coperti al primo scrutinio, i candidati che, non avendo raggiunto la maggioranza occorrente per essere eletti, hanno ottenuto tra i non eletti il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti è preferito il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione, e nel caso di uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

(È approvato).

Art. 76.

Ricorsi al Consiglio nazionale forense in materia elettorale

Contro i risultati delle elezioni ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio nazionale forense può annullare d'ufficio i risultati delle elezioni a norma dell'articolo 98.

(È approvato).

Art. 77.

Validità, voti e pareri delle assemblee straordinarie

L'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti, ma il Consiglio può proporre all'assemblea stessa il rinvio

quando tale numero sia manifestamente troppo esiguo in proporzione a quello degli iscritti o rispetto alla natura e importanza degli oggetti da trattare.

I voti e pareri approvati in assemblea straordinaria sono affissi nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine e inseriti negli atti del Consiglio.

Su tali voti o pareri il Consiglio è tenuto a manifestare con deliberazione motivata il proprio avviso entro il termine di due mesi, facendone affissione come al comma precedente.

Nell'affissione e nelle comunicazioni ufficiali dei voti e pareri delle assemblee straordinarie si fa menzione del numero degli iscritti aventi diritto a parteciparvi, di quello dei partecipanti e dell'esito della votazione.

CAPALOZZA. A me sembra strano che l'assemblea, che viene convocata per ragioni importanti, possa essere ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti. È vero che il Consiglio ha facoltà di rinviarla, ma mi pare che la discrezionalità del Consiglio in questo caso non sia sufficiente.

ZOLI. L'assemblea straordinaria non prende nessuna deliberazione. Già nelle assemblee ordinarie non risulta mai presente neppure il dieci per cento degli iscritti, e nelle straordinarie la percentuale è anche inferiore; non si è pertanto voluto dare alcuna funzione deliberante alla assemblea straordinaria. Le si è data soltanto una funzione di propulsione sul Consiglio dell'Ordine, che è l'organo che prende le deliberazioni.

CAPALOZZA. Mantengo le mie riserve unicamente perchè l'articolo 70, relativo alle assemblee straordinarie convocate dal Consiglio, non pone alcuna limitazione di questo genere, per cui in tali assemblee possono essere trattati anche argomenti assai importanti.

Mi asterrò pertanto dalla votazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 77.

(È approvato).

CAPO II.

DELLE ASSEMBLEE DISTRETTUALI

Art. 78.

Sede e costituzione

Le assemblee distrettuali si riuniscono presso la sede di ogni Corte d'Appello su convocazione del presidente del Consiglio dell'Ordine ivi istituito, e sono composte da un delegato di ciascun Ordine del distretto, nominato dal rispettivo Consiglio tra i propri componenti.

Ogni delegato ha nell'assemblea distrettuale tanti voti quanti sono gli iscritti all'Ordine che egli rappresenta.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

A questo articolo il senatore Zoli propone, allo scopo di orientarsi verso un sistema di elezione analogo a quello vigente per il Consiglio nazionale forense, di sostituire il secondo comma col seguente:

« Ogni delegato ha nella assemblea distrettuale un numero di voti proporzionato al numero degli iscritti all'Ordine che egli rappresenta e precisamente un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti o frazione di duecento fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i seicento iscritti ».

ZOLI. La ragione dell'emendamento da me proposto ha questo significato: vi sono in taluni distretti degli Ordini il cui numero di iscritti supera di gran lunga la somma degli iscritti in tutti gli altri Ordini del distretto. Prendiamo ad esempio l'Ordine di Roma: sarebbe inutile che gli altri Ordini facessero le assemblee, perchè quell'Ordine prevarrebbe comunque. È sembrato allora opportuno introdurre un sistema graduale, in modo che ogni Ordine possa avere una certa rappresentanza.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è

favorevole all'emendamento. Riguardo al terzo comma, riterrei opportuno sopprimerlo, poichè è del tutto superfluo: è già stato stabilito nel titolo VI che le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ZOLI. Ma l'assemblea distrettuale non è l'assemblea di un Ordine, poichè l'Ordine distrettuale non esiste.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zoli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 78 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 79.

Assemblee ordinarie

L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione a norma dell'articolo 131, lettera f), per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense, dell'Ufficio dei censori e del Comitato per la Cassa nazionale di previdenza; per la sua validità si richiede che siano presenti tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli iscritti nel distretto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 73, terzo e quarto comma, e dell'articolo 75.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zoli un emendamento tendente a sostituire il primo comma col seguente:

« L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione a norma dell'articolo 131, lettera f), per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense, dell'Ufficio dei censori e del Comitato dei delegati per la Cassa nazionale di previdenza; per la sua validità si richiede che siano presenti almeno due delegati che rappresentino la maggioranza degli iscritti nel distretto ».

ZOLI. Faccio presente che, essendo stato l'articolo 131 fuso con altri articoli, occorrerà, in sede di coordinamento, modificare il riferimento a tale articolo contenuto in questo primo comma.

PRESIDENTE, *relatore*. È ovvio. Questa osservazione vale per tutti i riferimenti.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore Zoli.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 79 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 80.

Assemblee straordinarie

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare gli argomenti di cui al primo comma dell'articolo 70.

La convocazione è fatta dal Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di Corte d'appello quando esso lo ritenga opportuno o ne facciano domanda tanti Consigli che rappresentino almeno un decimo degli iscritti del distretto.

Essa è valida qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati: si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 77.

(È approvato).

TITOLO VII

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 81.

Elezione e composizione

Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'Assemblea, ed è composto:

di cinque membri, se il numero degli iscritti non supera i cento;

di nove, se supera i cento, ma non i trecento;

di undici, se supera i trecento, ma non i cinquecento;

di quindici, se supera i cinquecento, ma non i millecinquecento;

di diciannove, se supera i millecinquecento.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Sand un emendamento tendente a ridurre a cinque i componenti del Consiglio che non supera i trecento iscritti.

Io propongo invece di sostituire, in armonia con quanto è stato approvato per l'articolo 78, alla ottava e alla nona riga la parola « cinquecento » con la parola « seicento ».

Z O L I. Accetto l'emendamento proposto dal Presidente. Per quanto concerne l'emendamento proposto dal senatore Sand mi sembra non sia opportuno approvarlo. Si tratta di organi nei quali si deve raggiungere la maggioranza, e un emendamento in tal senso renderebbe le cose più difficili nel caso in cui vi siano da cento a trecento iscritti.

S A N D. Non insisto.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 81 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 82.

Eleggibilità

Sono eleggibili gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo dell'Ordine, che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari e che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, o a cinque se l'Ordine non supera i cinquanta iscritti.

Non sono eleggibili gli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 19.

(È approvato)

Art. 83.

Funzioni del Consiglio

Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'Ordine, i compiti stabiliti dall'articolo 2.

In particolare:

a) vigila alla conservazione dell'indipendenza e del decoro professionale;

b) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e del registro dei praticanti;

c) esercita la funzione disciplinare;

d) sorveglia l'esercizio della pratica forense;

e) promuove e favorisce tutte le iniziative atte a rendere efficace tale pratica, e ad elevare la cultura degli iscritti e il prestigio dell'Ordine;

f) vigila sul modo in cui gli iscritti espletano gli incarichi ricevuti secondo le norme sul gratuito patrocinio;

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari;

h) interviene su richiesta anche di una sola delle parti, e ove lo ritenga opportuno anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte fra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre e per prendere in mancanza i provvedimenti del caso;

i) cura gli interessi professionali adoperandosi per promuovere la collaborazione degli iscritti, con opportune iniziative ed anche con la pubblicazione di notiziari;

l) presta assistenza agli iscritti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, numero 6;

m) nomina procuratori o avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone che, non avendo potuto provvedersi con professionisti di loro fiducia, ne facciano richiesta;

n) dà, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e documenti;

o) provvede a quant'altro stabilito dalle leggi o dai regolamenti.

CAPALozza. A mio avviso, alla lettera *m*) dovrebbe aggiungersi, dopo la parola « nomina » le parole « con un criterio di avvicendamento ». Quando ciò diverrà un obbligo, non si verificherà più l'inconveniente, più volte lamentato, che gli incarichi vengono dati sempre alle medesime persone.

CAROLI. Mi parrebbe una prova di sfiducia verso il Consiglio che fa le nomine.

ZOLI. Occorre tener presente che le richieste sono rarissime, e non vengono rivolte al Consiglio dell'Ordine come tale, ma, eventualmente, al segretario. La nomina di procuratori e avvocati per la rappresentanza e la difesa è un caso assolutamente eccezionale.

CAPALozza. Proprio questa precisazione mi fa pensare che si debba tener conto anche delle richieste che vengono fatte personalmente. È evidente che il privato non fa la richiesta al Consiglio dell'Ordine come organo collegiale, ma si rivolge al segretario o al presidente, intendendo avere una designazione dal Consiglio dell'Ordine; non si può pretendere che faccia la sottilissima distinzione fra segretario, presidente e Consiglio inteso nella sua collegialità!

CAROLI. Si fa il caso di colui che non abbia potuto trovare un difensore (generalmente, quando la controparte è un avvocato); sono indicazioni che si chiedono, non nomine. E le indicazioni si chiedono all'archivista, non al segretario del Consiglio dello Ordine.

CAPALozza. Non faccio, della mia proposta, una richiesta formale; tuttavia è bene che rimangano a verbale le osservazioni che sono state fatte.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Alla lettera *o*) dell'articolo è forse più opportuno sostituire la congiunzione disgiuntiva « o » con la congiunzione « e ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 83 con la modifica formale proposta dal Governo.

(È approvato).

Art. 84.

Cariche e durata del Consiglio

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un vice presidente, un segretario e, occorrendo, un vice segretario, nonché un tesoriere.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti scaduti di carica sono rieleggibili.

Il componente di un Consiglio, il quale senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, che proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia avuto, tra i non eletti, il maggior numero di voti. Lo stesso avviene nel caso di decesso o di dimissioni.

Ove questa sostituzione non sia possibile, o sia avvenuta per più di due componenti, provvede il Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 88, lettera *a*).

CAPALozza. Propongo che al terzo comma, dopo la parola « rieleggibili », si aggiungano le parole « nella proporzione di due terzi ». Questo per evitare il fenomeno, tante volte deplorato, della inamovibilità.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento.

ZOLI. Se si esclude la possibilità, che aveva indicato il collega Massari, che l'appartenenza al Consiglio dell'Ordine sia fonte di lucro, a me pare che il fatto di consolidare la rappresentanza nelle medesime persone sia un vantaggio obiettivo.

Non vi è alcun pericolo nel sistema della rieleggibilità; vi sono colleghi che meritano di restare per tutta la vita nel Consiglio dell'Ordine.

CAPALozza. Vi rimarrebbero, infatti, i membri più meritevoli, poichè i due

terzi dei componenti sarebbero, secondo il mio emendamento, rieleggibili.

Z O L I. Ma non possiamo fare una discriminazione di questo genere; la situazione deve essere uguale per tutti.

C A P A L O Z Z A. Insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Capalozza.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 84.

(*È approvato*).

Art. 85.

Riunioni

Le riunioni del Consiglio sono convocate periodicamente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente, o, in loro mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione.

Per la loro validità è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

(*È approvato*).

Ricordo che abbiamo già approvato l'articolo 86, riguardante l'istituto dei censori, in una precedente seduta.

Passiamo pertanto all'articolo 87.

Art. 87.

Bilanci, spese e contributi

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Entro i limiti necessari a coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

a) a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 134, lettera d), un contributo annuale uguale per tutti gli iscritti. Qualora l'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo lo ritenga opportuno, al contributo potrà essere aggiunto un supplemento proporzionale ai redditi degli iscritti assoggettati alla imposta di ricchezza mobile e non superiore al doppio del contributo stesso;

b) a stabilire diritti per le iscrizioni nell'albo e nel registro dei praticanti, per il rilascio di certificati, copie e tessere, e per i pareri sugli onorari.

Coloro che non versino tempestivamente il contributo fissato possono essere sospesi fino al pagamento, osservate le forme stabilite dall'articolo 104 per l'avvertimento.

Il Consiglio riscuote dai propri iscritti il contributo annuale, nonchè il contributo dovuto al Consiglio nazionale di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 137, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale e questi al Consiglio dell'Ordine, il quale provvede a rimettere al Consiglio nazionale l'importo del contributo ad esso spettante.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ordine si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Vorrei uno schiarimento sulla parte che riguarda il decreto legislativo relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ordine.

S P A L L I N O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi affretto ad esaminarlo per darle questo schiarimento.

S A L A R I. Io vorrei presentare un emendamento alla lettera a), e precisamente vorrei che il contributo annuale, anzichè uguale per tutti gli iscritti, fosse proporzionale all'imponibile, accertato ai fini della ricchezza mobile, per gli iscritti nei relativi

ruoli; per i non iscritti in detti ruoli il contributo rimarrebbe fisso.

Mi risulta che in molti Ordini questo sistema è già in vigore con soddisfazione generale, e non ha mai dato luogo a lamentele di nessun genere.

ZOLI. Si raggiunge lo stesso risultato stabilendo che chi non è iscritto nei ruoli della ricchezza mobile deve dare un contributo fisso e aggiungendo successivamente un contributo supplementare proporzionale ai redditi. Il contributo è fisso; il contributo supplementare è limitato e non può superare il doppio del contributo stesso.

SALARI. La dizione da me proposta mi sembra più chiara e più breve.

PELIZZO. Io concordo con la proposta del senatore Salari.

SALARI. Si dovrebbe, a mio parere, stabilire, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 134 lettera d), un contributo annuale proporzionale all'imponibile, accertato ai fini della ricchezza mobile, per gli iscritti nei relativi ruoli.

ZOLI. Le conseguenze possono essere gravi, poichè si chiede che il contributo proporzionale debba mantenersi nei limiti dello articolo 134, e invece è bene che questo contributo possa anche oltrepassare tali limiti. Noi dobbiamo tener conto non soltanto degli Ordini che hanno un massimo di 100 iscritti, ma anche dei collegi che possono avere ad esempio 3000 iscritti, e che dovranno di conseguenza cominciare a svolgere delle indagini sul conto di ognuno. In pratica nessuno pagherebbe più la cifra stabilita, e ciò non mi sembra nè giusto nè rispondente ai criteri di una buona legislazione.

SALARI. Io mi permetto di ripetere che questo sistema è in vigore in molti Ordini, come ad esempio in quello di Milano, e per ora non ha mai dato luogo ad inconvenienti.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che l'articolo

134, menzionato nell'articolo 87, è stato da noi soppresso. Detto articolo è stato assorbito in un altro articolo, il 132.

GRAMIGNA. È stato deciso che il limite massimo del contributo annuale è stabilito con deliberazione da approvarsi dal Ministero per la grazia e la giustizia e che il contributo supplementare non potrà essere superiore al doppio del contributo stesso, e tutto ciò allo scopo di evitare che i grossi Tribunali, dove vi sono degli albi abbastanza nutriti, possano avere un ricavo notevole, da questi contributi, introito che a volte poi non si sa se viene speso come si dovrebbe.

Io perciò sono d'accordo che il testo rimanga quello originario.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario alla parola « tempestivamente » che si trova nel capoverso della lettera b): ritengo che tale parola dovrebbe essere eliminata.

CAPALAZZA. Sono d'accordo sulla eliminazione della parola « tempestivamente ».

CAROLI. La sanzione non è mai applicabile se si elimina la parola « tempestivamente »!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, è applicabile perchè c'è la scadenza della cartella esattoriale.

CAROLI. Ma, scusatemi, se sopprimiamo la parola « tempestivamente » la sanzione non sarà mai applicabile, perchè sarà sempre possibile dire: « verserò »!

ZOLI. No, perchè quando una persona dice: « verserò », significa che non ha versato.

CAPALAZZA. E se non ha versato, scatta la sanzione.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei avvertire i colleghi che ho esaminato il decreto legislativo citato alla fine di questo articolo:

esso stabilisce che il personale in questione è praticamente parificato agli statali.

L'emendamento presentato dal senatore Salari, tende a sostituire alle parole: « a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 134 lettera d), un contributo annuale uguale per tutti gli iscritti » le parole: « a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 134 lettera d), un contributo annuale proporzionale all'imponibile accertato ai fini della ricchezza mobile per gli iscritti nei relativi ruoli ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Sottosegretario Spallino, tendente a sopprimere la parola « tempestivamente ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 87, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 88.

Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio dell'Ordine può essere sciolto:

a) da parte del Consiglio nazionale quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri di ufficio e di osservare le norme di legge ovvero quando per dimissioni o per altra causa non sia in grado di funzionare;

b) da parte del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale, quando compia gravi violazioni di legge.

L'autorità che ha disposto lo scioglimento nomina un Commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari.

Il Commissario convoca, non oltre quattro mesi dalla nomina, l'assemblea dell'Ordine per la elezione del nuovo Consiglio.

CAPALOZZA. Signor Presidente, voglio sorvolare sul potere di scioglimento attribuito al Ministro di grazia e giustizia. Si potrebbe, a questo proposito, fare qualche riserva, poichè la norma è in contrasto con i criteri dell'autogoverno dell'Ordine.

Faccio però la precisa proposta perchè al secondo comma invece di dire: « L'autorità che ha disposto lo scioglimento nomina un Commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari », si dica: « In ogni caso di scioglimento il Consiglio nazionale forense nomina un Commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari ».

ZOLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. L'emendamento proposto dal senatore Capalozza tende a sostituire le parole: « L'autorità che ha disposto lo scioglimento nomina un Commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari » con le parole: « In ogni caso di scioglimento il Consiglio nazionale forense nomina un Commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 88, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 89.

Regolamenti

Nei limiti delle norme vigenti il Consiglio può deliberare regolamenti sia per l'esercizio delle proprie funzioni sia per la disciplina degli iscritti all'Ordine.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zoli il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo:

« Nei limiti delle norme vigenti il Consiglio può deliberare regolamenti per l'esercizio delle proprie funzioni ». Si tratta, in pratica, di sopprimere le parole: « sia per la disciplina degli iscritti all'Ordine ».

CAROLI. Io proporrei che il regolamento fosse approvato dal Consiglio nazionale, altrimenti finiremo per avere una esage-

rata varietà di regolamenti. L'approvazione del Consiglio nazionale creerebbe un'uniformità di norme, senz'altro apprezzabile.

ZOLI. Sarei d'accordo con questa proposta.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare una limitazione eccessiva. Si tratta di un regolamento interno, per il quale non è opportuno chiedere l'assenso del Consiglio nazionale. È chiaro che un tale regolamento sarà deliberato soltanto da pochi Consigli dell'Ordine, dei grossi Ordini: Napoli, Roma, Palermo, Milano. L'approvazione obbligatoria da parte del Consiglio nazionale apporterebbe un'eccessiva limitazione all'autogoverno che ogni Consiglio dell'Ordine ha diritto di avere.

CAROLI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Zoli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 89, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Abbiamo così esaurito il titolo VII.

TITOLO VIII

DELLA TENUTA DELL'ALBO

Art. 90

Norme generali

L'albo è stampato almeno ogni due anni ed è pubblico. Copia di esso è comunicata al Ministero di grazia e giustizia, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, e deve rimanere permanentemente affissa all'ingresso di ogni sede di uffici giudiziari.

È stato presentato dal senatore Zoli un emendamento tendente ad aggiungere, dopo

le parole « e delle Preture del distretto » le altre « nonchè al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 90, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 91

Provvedimenti per la tenuta dell'albo

Il Consiglio provvede alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti mediante i seguenti provvedimenti:

- a) iscrizione e reinscrizione;
- b) trasferimento;
- c) cancellazione;
- d) sospensione;
- e) radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) sono regolati dalle norme del titolo IX della presente legge.

(È approvato).

Art. 92

Iscrizioni

Le iscrizioni sono deliberate su domanda documentata.

Il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta con la quale afferma sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dalla legge.

Nei casi di dichiarazione falsa, il professionista che in base ad essa abbia ottenuto la iscrizione, è radiato dall'albo. Se l'incompatibilità sia cessata prima della iscrizione, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Per accertare il requisito della condotta il Consiglio ha diritto di farsi rilasciare, a norma dell'articolo 606, secondo comma, del co-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 17^a SEDUTA (17 luglio 1959)

dice di procedura penale, il certificato penale generale del richiedente la iscrizione, e altresì la copia di ogni sentenza civile o penale o di atti e provvedimenti penali che lo riguardino, a norma dell'articolo 165 del codice stesso.

Il Consiglio può richiedere agli enti, uffici ed amministrazioni pubbliche le informazioni di cui dispongono e copia delle note caratteristiche e di qualificazione.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito.

È stato presentato dal senatore Zoli un emendamento tendente a sostituire le parole « è radiato dall'albo », al terzo comma, con le parole « è sottoposto a procedimento disciplinare ».

ZOLI. Esistono, infatti, casi piuttosto dubbi di incompatibilità, in base ai quali il Consiglio dovrebbe deliberare la radiazione. Ciò mi sembra eccessivo.

PRESIDENTE, *relatore*. Il senatore Zoli propone inoltre di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole « con l'assegnazione di un termine a comparire non minore di dieci anni ».

JODICE. A proposito del primo emendamento, mi sembra che, quando l'iscrizione ha avuto luogo in base a falsa dichiarazione, automaticamente viene a cadere. Il provvedimento, una volta accertata tale falsità, deve giungere almeno alla cancellazione, cessando il titolo per cui si è ottenuta l'iscrizione.

CAROLI. Si potrebbe stabilire che il professionista « è sospeso dall'albo ».

ZOLI. Bisogna ammettere che la dichiarazione falsa può anche essere stata fatta in buona fede. In questo caso, invece che alla radiazione e successiva reinscrizione, perchè la situazione si è successivamente modificata, si ricorre al provvedimento disciplinare.

CAROLI. Si dovrebbe allora ricorrere all'espressione « dichiarazione erronea », piuttosto che « falsa ».

JODICE. La dichiarazione è sempre falsa: si tratta di sapere se è stata fatta in buona fede o meno. Comunque, l'iscrizione non si potrà più ottenere in base a quella documentazione non valida, ma, caso mai, in base ad una nuova documentazione. Pertanto alla cancellazione — come ho detto dianzi — bisogna pur sempre arrivare.

ZOLI. Cerchiamo di essere pratici. L'importante è che nell'albo non siano iscritte delle persone indegne.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Zoli.

JODICE. Propongo a mia volta un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « è radiato dall'albo » le parole « ed è sottoposto a procedimento disciplinare ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma si darebbe, in questo caso, un giudizio preventivo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti per primo l'emendamento sostitutivo al terzo comma, proposto dal senatore Zoli, che è il più lontano dal testo base.

(È approvato).

L'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Jodice è pertanto precluso.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zoli all'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 92, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 93

Trasferimenti

L'avvocato o il procuratore può chiedere il trasferimento della sua iscrizione nell'albo

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 17^a SEDUTA (17 luglio 1959)

di altro Ordine, nella cui circoscrizione intenda trasferire la sua residenza.

A tale scopo deve richiedere il nulla osta al Consiglio presso il quale è iscritto e presentare domanda al Consiglio presso il quale intende trasferirsi.

Il nulla osta non può essere accordato a chi si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio professionale.

Il Consiglio del luogo di trasferimento, al quale il Consiglio di provenienza deve trasferire il fascicolo personale del richiedente, accerta la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge, anche se questi sussistevano all'atto della prima iscrizione.

Chi è trasferito mantiene nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Uguali disposizioni valgono per il trasferimento dei praticanti, qualunque sia la durata dell'iscrizione nel registro da cui si chiede il trasferimento. I periodi di pratica compiuti presso vari Ordini si cumulano, esclusi quelli che siano stati di durata inferiore ad un anno, ferme le disposizioni degli articoli 40, 44 e 59.

L'articolo riveste una notevole importanza, verificandosi di frequente casi di avvocati o procuratori, radiati dall'albo di un Ordine, che tentano di venire iscritti in altri Ordini.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 93.

(È approvato).

Art. 94

Cancellazione e sospensione cautelare

La cancellazione è pronunciata d'ufficio o su richiesta del censore ovvero dell'interessato:

- a) nei casi di incompatibilità;
- b) quando sia venuto a mancare alcuno dei requisiti menzionati dall'articolo 5, e dalle lettere a), b), dell'articolo 31;
- c) quando non sia osservato l'obbligo della residenza;

d) quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non abbia prestato giuramento nei termini fissati dal Consiglio;

e) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione. Non può essere cancellato chi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

Il Consiglio non può deliberare la cancellazione se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito.

Qualora contro un iscritto nell'albo sia in corso giudizio di interdizione o di inabilitazione, a norma del codice civile, e siano stati presi dal Tribunale nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 419 e 420 dello stesso codice, il Consiglio, in attesa di deliberare la cancellazione per mancanza del requisito previsto dalla lettera b) dell'articolo 31, può pronunciare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo le norme degli ultimi due commi dell'articolo 107.

È stato presentato dal senatore Zoli il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: « La comunicazione dei provvedimenti suindicati e dell'esito del giudizio è data dal Consiglio dell'Ordine a cura del pubblico ministero ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Perchè la comunicazione al Consiglio deve essere data dal pubblico ministero e non dai censori?

ZOLI. Perchè i censori non ne sono al corrente.

PRESIDENTE, *relatore*. Proporrei di inserire l'emendamento proposto dal senatore Zoli dopo le parole « dell'articolo 419 e 420 dello stesso codice », modificandolo nel modo seguente: « Il pubblico ministero ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine. Questo, in attesa di deliberare ... ».

CAPALAZZA. Devo fare un'osservazione di carattere giuridico formale. Non è esatta, all'ultimo comma, la dizione: « a norma del codice civile »; si tratta infatti di

materia regolata dal codice di procedura civile. Propongo pertanto di sopprimere le parole in questione, sostituendo inoltre le parole « dello stesso codice », con le altre « del codice civile ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zoli, nel testo da me modificato, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Capalozza.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 94, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 95

Reiscrizione

L'avvocato od il procuratore cancellato dall'albo ha diritto di esservi reinscritto, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione, e la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

È stato presentato dal senatore Zoli un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma: « Tale facoltà può essere esercitata una sola volta ».

ZOLI. Non possiamo lasciare la facoltà di entrare e uscire dall'Ordine a piacimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zoli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 95, quale risulta con l'aggiunta testè approvata.

(È approvato).

Art. 96

Revisione biennale

Il Consiglio, fermo il potere di prendere in ogni momento i provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, deve eseguire ogni due anni la revisione generale dell'albo per verificare negli iscritti l'esistenza attuale dei requisiti di legge.

Per un mese prima dell'inizio della revisione, il Consiglio deve tener affisso nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine un avviso per avvertire gli iscritti del dovere di denunciare la cessazione dell'effettivo esercizio professionale o le altre cause che impediscano il mantenimento della iscrizione.

Nella revisione il Consiglio deve tener conto anche dei fatti precedenti alla iscrizione, qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

La cancellazione è pronunciata a norma dell'articolo 94, salvo che nella revisione siano stati accertati fatti tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare.

ZOLI. Propongo di aggiungere nel primo comma, dopo le parole « deve eseguire », la parola « almeno ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'espressione « fermo il potere » dovrebbe essere modificata.

CAPALOZZA. Anche « avviso per avvertire », nel secondo comma, non suona certo bene.

PRESIDENTE, *relatore*. La parola « fermo » potrebbe venire sostituita con « salvo ».

ZOLI. No, poichè « fermo » è concetto permanente, mentre « salvo » si riferisce ad un fatto eccezionale.

SALARI. Suggestirei di sostituire alla dizione « prendere ... i provvedimenti », l'altra: « adottare ... i provvedimenti ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 17^a SEDUTA (17 luglio 1959)

PRESIDENTE, *relatore*. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Salari.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zoli.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole « avviso per avvertire gli iscritti del dovere », con le altre: « avviso agli iscritti sul dovere », proposto dal senatore Capalozza.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 96, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Ricordo agli onorevoli colleghi, che l'articolo 97 (*Ricorsi*) è già stato discusso ed approvato in una precedente seduta: passiamo, quindi, all'esame dell'articolo 98.

Art. 98

Annullamento d'ufficio

Il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla notificazione, può d'ufficio annullare per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ogni provvedimento dei Consigli dell'Ordine in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti.

(È approvato).

Art. 99

Sostituzione del Consiglio nazionale forense ai Consigli dell'Ordine

Qualora il Consiglio non provveda su una domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le parole « entro dieci giorni dalla scadenza del termine » si riferiscono agli ultimi dieci giorni dei novanta?

ZOLI. Io ritengo che siano i giorni che vanno dal novantesimo al centesimo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma il Consiglio dell'Ordine deve provvedere entro tre mesi.

ZOLI. Quindi è giusto che l'interessato possa ricorrere al Consiglio nazionale forense dopo il novantesimo giorno.

CAROLI. Perché è stabilito questo termine di dieci giorni? Forse perché dopo il decimo giorno il reclamo decade?

Ma, allora, se il termine scadrà anche di un solo giorno, il Consiglio nazionale forense non provvederà mai.

CAPALOZZA. L'articolo 99 è perfettamente esatto, in quanto che, qualora vi sia inattività da parte del Consiglio dell'Ordine, l'interessato può, entro un termine successivo, ricorrere al Consiglio nazionale forense. Si tratta di un ricorso contro una specie di silenzio-rifiuto.

L'osservazione, comunque, fatta dal collega Caroli, è, a mio avviso, giusta, perchè il termine di dieci giorni è troppo breve rispetto ai tre mesi che si devono attendere prima di poter ricorrere al Consiglio nazionale forense.

Occorre, quindi, disporre un termine più lungo.

ZOLI. Non esiste gravame senza termine, e questo è un gravame.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proporrei di sostituire le parole « entro dieci giorni » con le parole « entro trenta giorni ».

JODICE. Io direi che il termine deve essere ancora più lungo, persino di un mese, perchè, nel caso di mancato provvedimento

da parte del Consiglio dell'Ordine, può essere fatta, in tal modo, dall'interessato una diffida (prevista espressamente dalle norme generali) al Consiglio dell'Ordine affinché provveda entro un determinato periodo di tempo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non c'è nessuna necessità della diffida!

JODICE. In questo modo non si intende provocare l'intervento del Consiglio nazionale forense, ma si può sollecitare, diffidare il Consiglio dell'Ordine ad adottare, entro un certo periodo di tempo quel determinato provvedimento.

ZOLI. Ma per ottenere questo non c'è alcun bisogno di diffida; è sufficiente il ricorso, entro il termine stabilito, al Consiglio nazionale forense.

PRESIDENTE, *relatore*. Il senatore Jodice potrebbe, al riguardo, presentare un emendamento esattamente formulato.

PELIZZO. In questo articolo 99 è fissato un termine massimo di tre mesi per la decisione del Consiglio dell'Ordine sulla domanda dell'interessato, ma non è stabilito alcun termine per la decisione del Consiglio nazionale forense sul ricorso che verrebbe presentato. Non sarebbe opportuno fissarlo?

ZOLI. Ma a chi si ricorrerebbe se il Consiglio nazionale forense non provvedesse entro quel termine?

PELIZZO. Ma il Consiglio potrebbe lasciar passare troppo tempo prima di decidere.

ZOLI. Allora, dovremmo trovare un altro organo, in sostituzione di questi due, che giudichi sulle domande, per esempio, di iscrizione; ma quale potrebbe essere questo organo?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo, al-

lora, un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « ... che decide nel merito » le parole: « nel più breve tempo possibile ».

JODICE. Ma è la stessa cosa!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nella frase che ho proposto di aggiungere è contenuto un concetto di sollecitudine, ma mi sembra inopportuno fissare un termine.

Ritengo che il senatore Zoli non avrà difficoltà ad accettare la mia proposta.

PRESIDENTE, *relatore*. A questo articolo il senatore Jodice presenta, in questo momento, un emendamento in seguito al quale l'articolo in discussione sarebbe così modificato: « Qualora il Consiglio non provveda su una domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, lo interessato può, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso ».

ZOLI. Ma qui non si parla di diffida.

JODICE. D'accordo, ma, scaduti i novanta giorni senza che il Consiglio abbia provveduto alla domanda, l'interessato, avendo due mesi di tempo per ricorrere al Consiglio nazionale forense, può fare una diffida e successivamente fare ricorso in diverse condizioni morali.

ZOLI. Il Consiglio nazionale forense, comunque, deciderà — per esempio, sul diritto all'iscrizione — indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia fatto una diffida, giacché, se questi non ne ha diritto, non otterrà l'iscrizione neanche dopo parecchie diffide.

A proposito del termine fissato per ricorrere al Consiglio nazionale forense, debbo dire che sessanta giorni mi sembrano troppi, in quanto chi avrà interesse a fare ricorso non lascerà trascorrere tutto questo tempo prima di farlo.

Inoltre, non si può fissare un eguale termine al Consiglio nazionale forense per la decisione, in quanto il Consiglio nazionale è un organo che non siede in permanenza, ma si riunisce un certo numero di volte all'anno a seconda del materiale da esaminare.

J O D I C E. Allora, propongo di eliminare dal mio emendamento il termine posto al Consiglio nazionale forense per decidere e di prolungare a centoventi giorni il termine per ricorrere al Consiglio stesso.

D'altra parte, sono pronto a ritirare il mio emendamento se viene accettata la proposta del Sottosegretario Spallino di elevare il termine del ricorso a trenta giorni e di aggiungere all'articolo le parole « nel più breve tempo possibile ».

P R E S I D E N T E, *relatore.* Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Sottosegretario Spallino, tendente a sostituire le parole « entro dieci giorni » con le parole « entro trenta giorni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario Spallino, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo le parole « nel più breve tempo possibile ».

(È approvato).

Metto, quindi, ai voti, l'articolo 99, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Qualora il Consiglio non provveda su una domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito, nel più breve tempo possibile ».

(È approvato).

Abbiamo così esaurito l'esame del Titolo VIII.

Segue ora il Titolo IX: « Della funzione disciplinare », diviso in due Capi: Capo I (articoli da 100 a 113) « Potere e sanzioni

disciplinari »; Capo II (articoli da 114 a 127) « Procedimento disciplinare ».

Il senatore Zoli propone di distribuire diversamente la materia del Titolo IX. Il Titolo dovrebbe essere diviso in tre Capi:

Capo I: « Potere e procedimento disciplinare » (comprendente gli articoli da 114 a 123);

Capo II: « Sanzioni disciplinari » (comprendente gli articoli da 100 a 111);

Capo III: « Impugnazioni ed effetti delle decisioni » (comprendente gli articoli da 124 a 127, 112 e 113).

La nuova sistemazione proposta dal senatore Zoli è evidentemente più logica ed organica.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il nuovo schema di distribuzione della materia contenuta nel Titolo IX, proposto dal senatore Zoli.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame degli articoli.

Per maggiore semplicità è opportuno procedere a tale esame seguendo l'ordine degli articoli previsto nel disegno di legge; successivamente, in sede di coordinamento, disporremo gli articoli secondo la nuova sistemazione testè approvata.

TITOLO IX

DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE

Art. 100

Oggetto del potere disciplinare

Il potere disciplinare è preordinato ad assicurare che gli iscritti nell'albo ed i praticanti osservino scrupolosamente le regole di condotta professionale e privata, dettate dagli articoli 8 e 9.

I discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zoli un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

17ª SEDUTA (17 luglio 1959)

« Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni, da parte degli iscritti all'albo e dei praticanti, delle regole di condotta professionale e privata dettate dagli articoli 8 e 9 ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal senatore Zoli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 100, il quale con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni, da parte degli iscritti all'albo e dei praticanti, delle regole di condotta professionale e privata dettate dagli articoli 8 e 9.

I discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare ».

(È approvato).

Art. 101

Richiamo verbale

Il Consiglio, nel caso di mancanza lieve o scusabile, può delegare il presidente a rivolgere, nel proprio ufficio o in una comune seduta del Consiglio stesso un richiamo verbale all'incolpato.

Questo richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare. Può essere rivolto, per deliberazione del Consiglio non menzionata nella decisione, anche dopo che il giudizio disciplinare si sia chiuso con una assoluzione.

JODICE. Proporrei di sostituire, nel primo comma, la parola « incolpato » con la parola « iscritto ».

ZOLI. È giusto che si dica « incolpato », trattandosi di materia disciplinare.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè il senatore Jodice non insiste e nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 101.

(È approvato).

Art. 102

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

1. - l'avvertimento con il quale si rileva la mancanza commessa e si richiama l'incolpato ai suoi doveri;

2. - la censura, biasimo formale per la trasgressione accertata;

3. - la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di tre anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 107;

4. - la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

SALARI. Propongo di sostituire, al punto 1 dell'articolo, le parole « si rileva » con le parole « si contesta ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

ZOLI. Mi sembra che la sospensione dall'esercizio della professione per tre anni sia eccessiva, in quanto ciò equivarrebbe quasi ad una cancellazione dall'albo. Quindi, propongo di ridurre il termine massimo della sospensione: lascio alla Commissione di decidere tra due anni e un anno. Secondo il mio parere, se la sospensione per tre anni è grave, quella per un anno è molto leggera, cioè, praticamente, priva di ogni effetto, perchè si può arrivare facilmente ad una forma di sostituzione o di collaborazione con altro avvocato. Per questa ragione, mentre sono deciso nel presentare l'emendamento che riduca la sospensione, sono incerto se ridurla ad uno o a due anni.

PRESIDENTE, *relatore*. E se aggiungessimo la precisazione « nei casi più

gravi», lasciando il termine massimo di tre anni?

ZOLI. Se stabiliamo che la sospensione debba essere applicata per un tempo non maggiore di tre anni, o di due anni, è evidente che il massimo si riferisce ai casi più gravi, altrimenti dovremmo stabilire quali sono i casi più gravi, cosa che non si può fare.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io riterrei opportuno ridurre la sospensione a due anni, dal momento che c'è anche la riserva dell'articolo 107 riguardante la sospensione di diritto in seguito a procedimento penale.

ZOLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Salari tendente a sostituire nel n. 1 le parole « si rileva » con le altre « si contesta ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto del senatore Zoli tendente a sostituire nel n. 3 le parole « tre anni » con le parole « due anni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 102, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

1) l'avvertimento con il quale si contesta la mancanza commessa e si richiama l'incolpato ai suoi doveri;

2) la censura, biasimo formale per la trasgressione accertata;

3) la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di due anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 107;

4) la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti ».

(È approvato).

Art. 103

Potere discrezionale del Consiglio nell'applicazione delle sanzioni disciplinari

Ove la legge non stabilisca diversamente, il Consiglio dell'Ordine applica discrezionalmente la sanzione che meglio ritenga adeguata alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare, indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

A questo articolo il senatore Zoli propone l'aggiunta del seguente comma: « La sospensione dall'esercizio professionale o dalla pratica non può essere inflitta più di due volte ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento.

Propongo inoltre di sopprimere la parola « discrezionale » e, di conseguenza, le parole « che giustificano l'uso di tale potere discrezionale », modificando la parola « indicando » in « indicandone ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Zoli.

(È approvato).

Metto ai voti gli emendamenti soppressivi e modificativi presentati dal Sottosegretario Spallino.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 193 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Ove la legge non stabilisca diversamente, il Consiglio dell'Ordine applica la sanzione che meglio ritenga adeguata alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare, indicandone i motivi.

La sospensione dall'esercizio professionale o dalla pratica non può essere inflitta più di due volte ».

(È approvato).

104

Avvertimento

Quando il Consiglio, in seguito ad istruzione preliminare a norma dell'articolo 117, ritenga che non vi sia luogo a sanzione più grave dell'avvertimento, delega il presidente a comunicare l'avvertimento all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o anche con comunicazione orale di cui sia redatto verbale.

L'interessato può, con domanda scritta presentata all'Ordine entro i successivi quindici giorni, chiedere che sull'addebito mossogli si faccia luogo a dibattimento disciplinare.

Dopo il dibattimento il Consiglio decide, senza essere vincolato dalla decisione precedente, e può anche applicare una sanzione più grave ove le circostanze dimostrino nell'incolpato manifesta incomprendione dei doveri la cui violazione gli è stata contestata.

La decisione in seguito a dibattimento è sempre notificata a norma dell'articolo 124.

(È approvato).

Art. 105

Radiazione

Incorre nella radiazione l'avvocato e il procuratore:

a) che abbia ottenuto la iscrizione in base a dichiarazione risultata falsa, a norma del terzo comma dell'articolo 92;

b) che abbia esercitato la professione durante la sospensione;

c) che commetta una nuova mancanza disciplinare dopo essere stato per due volte condannato a sanzione disciplinare non minore della censura.

Il senatore Zoli propone di sopprimere lo articolo.

ZOLI. I casi di cui alle lettere a) e c) ricadono sotto le disposizioni di altri articoli. Per il caso di cui alla lettera d), la radiazione è forse troppo grave.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti la proposta del senatore Zoli.

(È approvata).

Art. 106

Radiazione di diritto o facoltativa, in seguito a condanna penale

Incorre di diritto nella radiazione dall'albo l'avvocato o il procuratore che con sentenza penale passata in giudicato:

a) sia stato condannato per un reato non colposo per il quale la legge prevede la reclusione sola o congiunta con altra pena superiore nel massimo ai due anni;

b) sia incorso nella interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o nella interdizione della professione per uguale durata.

Nei casi previsti sotto le due precedenti lettere a) e b), la radiazione di diritto è pronunciata anche quando la condanna penale, passata in giudicato, si riferisca a fatti anteriori alla iscrizione nell'albo, purchè il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione o la sentenza medesima fosse ignota al Consiglio al momento della iscrizione del condannato nell'albo.

La radiazione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante ricorso; il Consiglio può, ove lo creda, sentire previamente l'interessato.

In ogni altro caso di condanna a pena o a misura di sicurezza, pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il Consiglio può applicare la radiazione o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zoli un emendamento tendente a sostituire la lettera a) con il seguente testo:

« a) sia stato condannato a pena complessiva non inferiore a due anni per reato non colposo; »

Si tratta di sostituire alla pena edittale la pena concretamente applicata, secondo quanto fu auspicato già in sede di discussione generale.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zoli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 106 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 107

Sospensione, di diritto o facoltativa, in seguito a procedimento penale

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o ordine di cattura;

b) l'interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione, per effetto di sentenza penale passata in giudicato, per una durata non superiore ai tre anni;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e custodia in seguito a procedimento penale.

La sospensione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante reclamo. Il Consiglio può, ove lo creda, citare previamente l'interessato per essere sentito.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un avvocato o un procuratore, il Consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento. Anche essa è immediatamente esecutiva.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata senza che il Consiglio abbia debitamente citato l'interessato per essere sentito.

La sospensione di diritto o facoltativa prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dal n. 3 dell'articolo 102.

Propongo che alla lettera b) la parola « tre » venga sostituita con la parola « due », in analogia con quanto precedentemente approvato.

Metto ai voti l'emendamento da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 107, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 108.

Giudizio disciplinare dopo il giudizio penale

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, qualora non sia stato radiato a termini dell'articolo 106, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata per il motivo che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

A questo articolo è stata proposta dal senatore Zoli l'aggiunta del seguente comma: « Qualora il giudizio disciplinare successivo al procedimento penale dia luogo all'applicazione della sospensione, nella durata di essa va computato anche il periodo trascorso in conseguenza della sospensione cautelare ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Zoli, che risponde a ragioni di giustizia.

Propongo inoltre di sostituire al primo comma le parole « per il motivo che » con la parola « perchè ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zoli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 108 quale risulta con l'emendamento testè approvato e con la modifica formale proposta dal Sottosegretario Spallino.

(È approvato).

Art. 109.

Fatti costituenti reato

Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero e sospendere il procedimento.

(È approvato).

Art. 110.

Clausola di esecuzione provvisoria della radiazione e della sospensione

Fermo il disposto degli articoli 106 e 107, il Consiglio, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, può sempre ordinare la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

JODICE. Propongo di sopprimere la parola « immediata », ed inoltre di sostituire la parola « ordinare » con la parola « ordinarne ».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti gli emendamenti soppressivo e sostitutivo presentati dal senatore Jodice.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 110 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 111.

Spese del giudizio disciplinare

Alla sanzione disciplinare può essere aggiunta la condanna a rimborsare all'Ordine le spese del giudizio.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Sand un emendamento tendente a sostituire la parola « può » con la parola « deve ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io ritengo che sia più opportuno lasciare la forma facoltativa, che dà maggiori poteri al Consiglio.

SAND. Non insisto.

PELIZZO. Io proporrei invece di sopprimere l'articolo.

ZOLI. Il procedimento a volte è costoso, poichè vi sono le citazioni dei testimoni, e quindi le spese. D'altra parte, in alcuni casi non vi è ragione di indulgere a favore del professionista. La sanzione delle spese è prevista per tutti i giudizi; mi pare pertanto che possa essere mantenuta anche in questo caso.

PELIZZO. Non insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 111.

(È approvato).

Art. 112.

Effetti della decisione disciplinare

La decisione del Consiglio ha effetto ai soli fini disciplinari, lasciando impregiudicati i diritti che possono essere connessi coi fatti che ne formano l'oggetto.

La radiazione dall'albo o la sospensione dall'esercizio professionale hanno effetto tanto per l'ufficio di avvocato quanto per quello di procuratore ed impediscono la rei-

scrizione e l'esercizio presso tutti gli Ordini.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo di sopprimere, al primo comma, le parole « lasciando impregiudicati i diritti che possono essere connessi coi fatti che ne formano l'oggetto ». Sono pleonastiche.

ZOLI. La frase in questione riguarda i rapporti con i terzi, ma può essere senza altro soppressa.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Sottosegretario Spallino.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 112 quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 113.

Reiscrizione dopo la radiazione

Chi è stato radiato dall'albo in seguito a procedimento penale, a norma degli articoli 105 e 106, non può essere reiscritto se non nel caso e nei modi previsti dall'articolo 22.

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la reiscrizione ha effetto dalla data del provvedimento del Consiglio nazionale forense, che la concede a norma dello stesso articolo.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari